


Il tribunale,
a scioglimento della riserva di cui al verbale della udienza
osserva:



l'ordinanza reclamata (di sintetica conferma di precedente decreto del
accesso alla richiesta di fruire a carico del servizio sanitario, e presso la azienda
reclamata, dello specifico trattamento medico della infusione con cellule staminali
adulte trattate (e quindi prelevate, rinnovate e differenziate) con il metodo proprio della
"fondazione Stamina";

il primo giudice non dubita del fatto che il decreto legge in materia (ed ora la successiva
legge di conversione) prevede la condizione, per la instaurazione di tale terapia, della
esistenza di un previo ordine del giudice, ma rileva la irrazionalità di tale
discriminazione, che affida effetti dirimenti alla discutibile varietà di soluzioni proprie
di una varia e non sempre giustificata giurisprudenza in materia; e concede perciò la
tutela cautelare per la particolare rilevanza del bene-salute, che non ammette
discriminazioni irragionevoli;

la reclamante obietta (deve incidentalmente osservarsi, con pieno fondamento) che il
giudice ordinario non può sostituirsi al controllo di legittimità rimesso in sede accentrata
alla Corte Costituzionale; ed in effetti deve ricordarsi che egli può anticipare un
provvedimento di cautela (motivato quindi su ragioni di urgenza), ma deve anche
contestualmente elevare ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale, e sospendere
il procedimento cautelare in corso, a pena di violazione di precise regole di ripartizione
della giurisdizione;



ma nella situazione attuale, in cui deve essere calata la presente decisione, la stessa
rilevanza di questa questione è superata dalla storica esistenza del provvedimento qui
impugnato, che realizza (appunto, in quanto fatto storico accertato) la ipotesi della
condizione di legge: vi è infatti "un ordine della autorità giudiziaria", perché è tale la
ordinanza reclamata; e né il decreto legge né la legge di conversione consentono di
limitare tale nozione ad un provvedimento valido e confermato nel successivo giudizio;
perché invece l'effetto viene collegato semplicemente al conseguimento di una
aspettativa qualificata da parte del ricorrente;

il decreto disponeva quale termine per la ricorrenza di tale condizione quella del suo
vigore (25 3 13), ma dopo le significative modifiche intervenute in sede di conversione
tale termine non può che essere individuato nella entrata in vigore della relativa legge,
del 23 5 13; infatti è a quella data che ora necessariamente deve farsi riferimento, per
ritenere in concreto entrata in vigore la nuova disciplina, dato che solo allora è entrata in
vigore non già una disciplina di urgenza non chiara nei suoi scopi e nei suoi tratti
essenziali, ma finalmente una disciplina completa e comprensibile della materia
(soprattutto con le previsioni di cui all'art. 2 ter art. 2, introdotte in sede di conversione)
e tale data è successiva al provvedimento del giudice qui reclamato, del maggio
13;

pertanto, il tribunale deve prendere atto di tale situazione, con quanto ne consegue;
la compensazione delle spese appare imporsi in termini di assoluta evidenza, se non
altro per la esattezza delle censure mosse in reclamo;

pertanto,

rigetta il reclamo; nulla per le spese;
Trento 4 7 13

il presidente estensore

TRIBUNALE DI TRENTO

Depositato in questa Cancelleria

Oggi:

IL PRESIDENTE ESTENSORE GIUDIZIARIO
Trento - Cas. Cancellor.

384/13